

# Signori Deputati

La contribuzione diretta, la più certa e regolare fra tutte le contribuzioni, resta nell'effettiva riscossione la più ritardata.

Il R. Editto 14 Dicembre 1816. Determinò all'art. 8. del titolo 1.º che le contribuzioni dirette debbano essere pagate per Duodecimi, il primo di quali scade al primo giorno di febbrajo e così successivamente.

Un'antica consuetudine però lasciò sussistere non opere di stello rigore, e terminò come sopra prefissi, e questo uso preservò sempre maggior confidenza, in quanto che le pubbliche casse, operando per una lunga serie d'anni trovate abbondantemente fornite di danaro, il Governo ristretto dalla puntuale opera senza del citato R. Editto.

Ben diversa è oggi giorno la condizione dell'Erario, e ciò malgrado la riscossione del tributo prediale del corrente anno, di cui è propinqua la scadenza dei primi tre duodecimi, è pressochè nulla.

In momenti sì gravi non sarà ~~stato~~ ~~troppo grave~~ nè sconveniente il chiedere ai contribuenti in un breve termine il primo semestre della presente annata, che si ridurrà in sostanza all'anticipazione di tre mesi.

Fra le altre considerazioni che a ciò

Debbano Determinarsi vi è pur quella,  
che la contribuzione territoriale, è la sola  
forse che possa esigersi nelle provincie  
finora occupate dal nemico, e così  
l'unica risorsa che esse possano presentare  
sollecitamente all'Erario.

Vi propongo quindi o Signori, che  
la contribuzione fondiaria del 1849, e  
così i centesimi addizionali dell'imposta  
Provinciale e Locale debbano, sulle  
basi stesse del 1848, venir riscossi per  
la totalità dei primi sei mesi entro il  
termine di giorni quindici dalla data  
della legge di cui unisco il progetto.  
Dissi sulle basi del 1848, perchè non  
determinate fin' ora le imposte  
Provinciali e Locali del 1849, questo è  
l'unico mezzo ad adottare, siccome  
altre volte avvenne, a causa della  
ritardata compilatione dei Luoghi.

## Progetto di Legge.

### Art. 1°.

La contribuzione Regia Provinciale e Locale del 1849,  
imposta sui fondi stabili è ~~per~~ determinata  
nella medesima quota che per 1848.

### Art. 2°.

Per questa base ogni contribuente è tenuto a pagare  
l'imposta dei primi sei mesi del corrente anno entro il  
termine di giorni quindici dalla pubblicazione della presente.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato  
dell'esecuzione della presente legge.

Progetto di legge presentato  
dal Ministero delle Finanze  
in Tornata del 22. Marzo 1879.

Pagamenti anticipati  
~~anticipazione~~ del primo semestre  
del 1879. della contribuzione regia  
provinciale e locale imposta sui  
fondi stabili.

---

Prop. 60  
N. 73.